

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 19.03.2009, n. 12146

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sesta sezione penale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Trento
nel procedimento penale nei confronti di omissis

avverso la sentenza del g.u.p. del tribunale di Trento, emessa in data
8.11.2007

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, G. D. Angelo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

Osserva in

FATTO E DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Trento ricorre per cassazione,
deducendo erronea applicazione della legge penale (art. 73
dpr_309_1990), avverso la sentenza con cui il giudice dell'udienza
preliminare del tribunale di Trento ha dichiarato non luogo a procedere
nei confronti di omissis in ordine al delitto di cui all'art. 73,
comma 1 bis, DPR 309/90, come modificato dalla legge_49_2006.

Il omissis era stato chiamato a rispondere dell'illecita detenzione
di gr. 38,736 di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) contenente
gr. 1,328 di principio attivo pari al 3,4%, da cui potevano essere
ricavate 53,1 dosi medie giornaliere. La sostanza stupefacente era stata
rinvenuta nel corso di un controllo casuale nell'autovettura dell'
omissis, non suddivisa

in dosi preconfezionate, ma contenuta per la maggior parte (gr.31,725)
in un involucro e, per il resto, in vasetti contenenti i rimanenti
frammenti, alcuni dei quali mescolati con tabacco.

Il giudice di merito ha ritenuto che le circostanze in cui la droga fu
trovata e le modalità della sua conservazione rendevano credibile
l'imputato, che giustificò la detenzione come volta a preconstituirsì una
scorta, per esclusivo uso personale, da utilizzare nei mesi seguenti in
cui avrebbe curato la transumanza di greggi di pecore.

In sintesi, il giudice trentino ha ritenuto che, pur essendo stato
superato il dato quantitativo previsto dalla tabella ministeriale, va
prosciolto l'imputato che allega la detenzione per uso personale, se
manca la prova da parte dell'accusa sulla finalità non personale della
detenzione.

2. Rileva il ricorrente che la sentenza è errata in punto di diritto, avendo il giudice omesso di considerare il mutamento del quadro normativo per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 49/2006 che, in presenza di superamento della soglia quantitativa fissata nella specifica tabella, ricollega la sanzione penale ad un'apparenza di destinazione desunta dagli elementi positivamente descritti dal legislatore. Appare del tutto ragionevole ritenere, aggiunge il ricorrente, se non si vuole opinare che il legislatore utilizzi le parole solo a scopo didattico, che la legge abbia, comunque, previsto una presunzione legale, meglio: un'apparenza, di uso non esclusivamente personale, obbligando il PM prima e il giudice dopo, a ritenere che lo stupefacente appare destinato ad uso non solamente personale e, conseguentemente ad affermare la responsabilità, laddove, sotto la previgente normativa, il PM doveva fornire la prova positiva di uso non esclusivamente personale.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Evidenzia, innanzitutto, il Collegio che, negli attuali ordinamenti costituzionali, il principio di materialità costituisce un requisito sostanziale di legittimità del diritto penale. Nessun rilievo può pertanto attribuirsi ad un'apparenza che non si concreti in manifestazione di realtà effettiva. In coerenza, dunque, con il dovere costituzionale di bandire ogni prospettiva di c.d. diritto penale dell'apparenza, questa Corte, dopo l'approvazione della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, ha reiteratamente affermato che la modificazione introdotta dall'art. 4-bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale, al di là dell'infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'uso personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, PM e/Cortucci).

In realtà, la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell'imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, né un'inversione dell'onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost.

I parametri indicati nella fattispecie per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell'azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (in ipotesi, il superamento quantitativo

dei limiti tabellarmente previsti) affinché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione sia tali da escludere un uso non esclusivamente personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv 239932; n. 19788/08,» rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575/2008, rv 241522).

È stato pure ribadito che la valutazione sul punto del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 606.1 lett. e cod. proc. pen. (Cass. n. 44419/2008, ced 241604; n. 19788/2008, rv 239963)

3.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che nella specie il giudice del merito, attenendosi a tali principi di diritto e con motivazione fondata sulla modalità di detenzione delle sostanze e sulle circostanze dell'azione, ha valutato come plausibile la tesi difensiva di precostituzione di scorta per uso personale da parte dell'imputato, abituale assuntore di droghe leggere, al fine di consumo personale nel lungo periodo di permanenza solitaria in campagna e in montagna, ove doveva recarsi per le attività connesse alla transumanza di greggi di pecore.

Queste considerazioni non sono neppure sindacabili in questa sede, non essendo state censurate nell'atto d'impugnazione, limitato alla violazione dell'art. 73 dpr 309/90, insussistente per le ragioni innanzi indicate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

DEPOSITATO in CANCELLERIA

Il 19.03.2009